Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 novembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 17 luglio 1975, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria di Giovanni PRENDIN, il 2 aprile 1974 in Milano. — Guardia giurata in servizio su un furgone portavalori, affrontava, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, due rapinatori che avevano aggredito un collega sottraendogli di mano un sacco contenente denaro prelevato da un grande magazzino. Raggiunto da alcuni colpi sparatigli a bruciapelo dai malviventi, perdeva, nel generoso intento, la vita, dando luminoso esempio di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di Michele ALVARO, l'11 dicembre 1974 in Calolziocorte (Bergamo). — Con assoluto sprezzo del pericolo, mosso unicamente da altruistico impulso, si slanciava in aiuto di due compagni di lavoro colpiti da una violenta folgorazione. Pur sconsigliato dai presenti, tentava egualmente di soccorrerli, rimanendo a sua volta vittima del proprio indomabile coraggio. Sublime esempio di solidarietà umana spinto fino al sacrificio della vita.

MEDAGLIE D'ARGENTO

PARISI Alfonso, vigile del fuoco, il 25 ottobre 1973 in Palermo. — In occasione di un violentissimo nubifragio che aveva provocato la rottura degli ormeggi di una petroliera, si adoprava con generoso altruismo e grande sprezzo del pericolo nelle operazioni di salvataggio del personale rimasto a bordo. Portatosi coraggiosamente sulla nave alla deriva e prossima a capovolgersi, faceva tenace opera di persuasione, riuscendo a convincere i riluttanti ad effettuare la discesa con funi e teli da salto. Lasciava la nave solo quando l'ultimo membro dell'equipaggio si era messo al sicuro. Fulgido esempio di non comune ardimento e di alto senso del dovere.

Alla memoria di Maurizio LA FRANCESCHINA, il 26 febbraio 1974 in Roma. — Con generosa determinazione, affrontava un toro infuriato che aveva assalito e ferito un contadino, riuscendo ad allontanare la bestia dal malcapitato. Caricato e colpito a sua volta, decedeva per le gravi ferite riportate. Mirabile esempio di grande coraggio e di operante solidarietà umana.

OLIVIERI dott. Sabino, vice questore, il 26 febbraio 1974 in Napoli. — In servizio di ordine pubblico, durante una dimostrazione, si esponeva, da solo, con grande abnegazione e coraggio, alle violenze di un gruppo di facinorosi, riuscendo così ad attenuare le conseguenze, che si prevedevano gravissime. Sopraggiunti i rinforzi, ripristinava subito la legalità, dando prova di eccezionale serenità d'animo che gli faceva meritare il rispetto e l'ammirazione degli stessi dimostranti. Fulgido esempio di alto senso del dovere, unito ad un non comune sprezzo del pericolo.

ZANIN Germano, il 26 marzo 1974 in Treviso. — Con pronta determinazione si lanciava all'inseguimento di un malvivente armato, datosi alla fuga dopo aver colpito altro animoso che tentava di bloccarlo. Raggiunto il delinquente, lo affrontava, ma, ferito a sua volta ad una mano, era costretto a desistere dalla coraggiosa azione. Esempio mirabile di elette virtù civiche e sprezzo del pericolo.

BARTELLA Luigi, il 7 maggio 1974 in Conche di Codevigo (Padova). — Con pronta decisione si tuffava, vestito, nelle profonde e gelide acque di un canale in soccorso di numerosi scolari precipitativi a bordo di un pulmino, riuscendo, dopo una dura lotta contro la forte corrente, a trascinarne in salvo uno. Lanciatosi nuovamente, afferrava un secondo bambino traendolo, con notevoli sforzi, a riva. Pur stremato dalla fatica persisteva, incurante del rischio, nell'affannosa ricerca degli altri piccoli ormai scomparsi sott'acqua. Luminoso esempio di alto senso civico e di perseverante umana solidarietà.

D'AQUINO Salvatore e LO PIZZO Paolo, il 14 giugno 1974 in Siracusa. — Con coraggio e decisione affrontava, e cercava di trattenere, unitamente ad altro animoso, due dei quattro individui che si erano impossessati, armi alla mano, delle paghe degli operai di una fabbrica. Desisteva dal nobile intento solo quando veniva gravemente ferito da colpi di pistola cinicamente esplosi dai malviventi. Fulgido esempio di rare virtù civiche e grande sprezzo del pericolo.

VAROTTO Roberto, il 30 luglio 1974 in Padova. — Prontamente si slanciava in un fiume per portare soccorso ad un ragazzo in procinto di annegare, riuscendo, con notevoli sforzi, a trarlo in salvo a riva. Subito dopo non esitava a tuffarsi nuovamente nel generoso intento di rintracciare un secondo giovane già scomparso nelle infide acque. Mirabile esempio di sprezzo del rischio e di perseverante solidarietà umana.

TRESCA Michele, capo squadra dei vigili del fuoco e CAMPESE Luigi, vigile del fuoco, il 9 agosto 1974 in Andria (Bari). — In occasione di un violento incendio ad un deposito di carburante si portava, insieme ad altro animoso, sul posto quasi a contatto delle fiamme onde intervenire con maggiore efficacia. Mentre si adoprava, con potenti getti di liquido schiumogeno, a circoscrivere il fuoco, veniva investito in pieno dallo scoppio dei fusti di carburante e, ferito, doveva essere soccorso. Fulgido esempio di alto senso del dovere e di cosciente sprezzo del pericolo.

COLASANTI Osvaldo, vigile del fuoco, il 20 agosto 1974 in località Teglieto di Petrella Salto (Rieti). — Durante le operazioni di spegnimento di un violento incendio non esitava ad esporre a manifesto pericolo la propria vita, accorrendo in soccorso di un compagno di squadra rimasto isolato. Con generoso ardimento, raggiungeva il collega e, dopo avergli strappato di dosso gli indumenti ancora in fiamme, se lo caricava sulle spalle e lo trasportava in luogo sicuro, consentendone l'immediato ricovero in ospedale.

MEDAGLIE DI BRONZO

PICCOLI Aristide e CANTELE Vittorio, il 22 gennaio 1974 in Tarbela (Pakistan). — Generosamente accorreva, assieme ad altro animoso, in aiuto di due minatori pakistani rimasti sepolti dalle macerie di una galleria improvvisamente franata. Con grave rischio personale si prodigava lungamente nell'opera di soccorso fino al salvataggio dei malcapitati.

MATTEI Carlo, vice brigadiere dei carabinieri e D'URSO Pasquale, carabiniere, il 10 marzo 1974 in Mugnano (Napoli). — Con generosa determinazione e sprezzo del pericolo penetrava, unitamente ad un commilitone, in un appartamento in fiamme e trascinava all'aperto una bombola di gas già surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze. Si prodigava, quindi, all'opera di spegnimento dell'incendio.

BONAVITA Vincenzo, carabiniere, il 12 marzo 1974 in Santa Fiora (Grosseto). — Con pronta determinazione accorreva verso un'abitazione in fiamme e, incurante del rischio, penetrava attraverso una finestra all'interno, riuscendo, dopo ripetuti tentativi e nonostante l'intenso fumo e l'aria irrespirabile, a trasportare all'aperto una bombola di gas già surriscaldata e a scongiurare così più gravi conseguenze.

PAOLANTONI Alberto, il 5 aprile 1974 in Roma. — Con sprezzo del pericolo e grande coraggio affrontava e disarmava un rapinatore introdottosi nella propria oreficeria, costringendolo a desistere dall'azione criminosa. Imbracciata l'arma del malvivente, per nulla intimorito dai colpi di mitra esplosi dai complici, sparava all'indirizzo dell'autovettura dei malfattori in fuga.

SERGIO Antonio e LIBARDO Damiano, il 16 aprile 1974 in Brindisi. — Con pronta determinazione, inseguiva, assieme ad altro animoso, due malviventi che poco prima avevano perpetrato una rapina, riuscendo a bloccarne uno e a ricuperare la refurtiva.

COLOMBO Marcello, il 6 maggio 1974 in Venezia. — Notata una ragazza che, appesa alle staffe di uno stenditoio di una finestra, stava per precipitare, si portava, con pronto intuito, in corrispondenza della traiettoria, riuscendo così ad attutirne la caduta e a evitare tragiche conseguenze.

PANI Giovanna Maria e DE FUSCO Luciana, il 16 giugno 1974 in Bacoli (Napoli). — Con sprezzo del pericolo si slanciava, unitamente ad altra generosa, nelle agitate acque del mare per soccorrere due ragazzi in procinto di annegare, riuscendo a trarli in salvo a riva.

DI LORENZO Pietro e DI LORENZO Orazio, il 21 luglio 1974 in Isola delle Femmine (Palermo). — Richiamato da invocazioni di aiuto, si slanciava coraggiosamente, assieme ad altro animoso, nelle agitate acque del mare per soccorrere un uomo in procinto di annegare, riuscendo, dopo non poche difficoltà, a trarlo a riva.

GUICHARDAZ Antonio e CUAZ Silvano, il 29 luglio 1974 in Cogne (Aosta). — Con slancio ed elevato spirito di sacrificio, si adoprava, a rischio della vita, unitamente ad altro animoso, nel salvataggio di un alpinista rimasto ferito in parete.

SAVINA Giovanni, il 9 agosto 1974 in Roma. — Con pronta determinazione affrontava tre rapinatori armati introdottisi nella propria oreficeria, slanciandosi coraggiosamente contro uno di loro. Nel generoso intento veniva gravemente ferito da colpi di pistola esplosi dal malvivente.

OSSO Francesco, il 10 agosto 1974 in Amantea (Cosenza). — Si slanciava coraggiosamente in mare per soccorrere due giovani in gravi difficoltà, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarne in salvo uno: rituffatosi subito dopo, invano cercava di avvicinarsi all'altro pericolante, sospinto sempre più al largo dalla violenza delle onde. Con perseverante altruismo ritornava a riva e, presa una barca, perlustrava a lungo la zona alla ricerca del giovane ormai inghiottito dai flutti.

TODINI Giorgio Agostino, brigadiere dei carabinieri, l'11 agosto 1974 in Montefiascone (Viterbo). — Con coraggio e decisione, penetrava in un appartamento in fiamme e, incurante del rischio, afferrava a mani nude, e trasportava all'esterno, una bombola di gas già surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze. Provvedeva, quindi, assieme ad altri commilitoni, allo spegnimento dell'incendio.

Alla memoria del vigile del fuoco Renato FALSINI, il 20 agosto 1974 in Petrella Salto (Rieti). — Componente di una squadra di vigili del fuoco, si prodigava efficacemente, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, nel tentativo di circoscrivere un vasto incendio boschivo. Investito da un ritorno di fiamme per l'improvviso cambiamento del vento, riportava gravissime ustioni a seguito delle quali decedeva dopo atroci sofferenze.

(11849)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1151.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Rapallo.

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituita in Rapallo (Genova), a decorrere dal 1° ottobre 1974, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e viene approvata la nuova tabella organica dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1152.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Cairo Montenotte.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituita in Cairo Montenotte (Savona), a decorrere dal 1° ottobre 1969, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e viene approvata la nuova tabella organica dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1153.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Empoli.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituita in Empoli (Firenze), a decorrere dal 1° ottobre 1969, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e viene approvata la nuova tabella organica dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1154.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Monselice.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituita in Monselice (Padova), a decorrere dal 1° ottobre 1969, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e viene approvata la nuova tabella organica dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1155.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Penne.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituita in Penne (Pescara), a decorrere dal 1° ottobre 1969, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e viene approvata la nuova tabella organica dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1156.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Schio.

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituita in Schio (Vicenza), a decorrere dal 1° ottobre 1969, una sezione per geometri presso l'istituto commerciale ad indirizzo amministrativo e viene approvata la nuova tabella organica dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1157.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Sesto S. Giovanni.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituita in Sesto S. Giovanni (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1969, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e viene approvata la nuova tabella organica dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1158.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « F. Niccolini » in Volterra.

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituita in Volterra (Pisa), a decorrere dal 1° ottobre 1973, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « F. Niccolini » e viene approvata la nuova tabella organica dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1159.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Sanremo.

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituita in Sanremo (Imperia), a decorrere dal 1° ottobre 1972, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e viene approvata la nuova tabella organica dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1976, n. **734.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di farmacia dell'Università di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Modena;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di farmacia e del senato accademico dell'Università degli studi di Modena, rispettivamente adottate il 28 gennaio 1976 e 20 febbraio 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica farmaceutica applicata della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Modena al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di chimica farmaceutica applicata della facoltà di farmacia dell'Università di Modena del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Modena con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito alla cattedra di chimica farmaceutica applicata della stessa facoltà ed Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 10

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental), in Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, con effetto dal 5 marzo 1974;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1975, 13 maggio 1975, 19 giugno 1975, 19 novembre 1975 e 11 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11906)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota n. 15400 del 31 luglio 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Perugia fa presente la necessità di sostituire il presidente della citata commissione dott. Mario Ursini, trasferito all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, con il dott. Aldo Campanari, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Perugia;

Decreta:

Il dott. Aldo Campanari è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Perugia in sostituzione del dott. Mario Ursini, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11633)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1976.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti per il compartimento marittimo di Mazara del Vallo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1976, n. 622, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 6 settembre 1976, con il quale l'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo è stato elevato a capitaneria di porto;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto miniseriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è approvata la seguente variante:

Dopo « Lampedusa » del compartimento marittimo di Porto Empedocle, aggiungasi:

Compartimento marittimo di Mazara del Vallo - sigla assegnata MV.

Art. 2.

E' annullata la vecchia sigla attribuita a Mazara del Vallo (2-TP) con decreto ministeriale 18 luglio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1976

Il Ministro: FABBRI

(11854)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1976.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti per il compartimento marittimo di S. Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il

quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1976, n. 622, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 6 settembre 1976, con il quale l'ufficio circondariale marittimo di S. Benedetto del Tronto è stato elevato a capitaneria di porto;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo « Martinsicuro (Colonnella) » del compartimento marittimo di Pescara, aggiungasi:

Compartimento marittimo di S. Benedetto del Tronto - sigla assegnata SB.

Grottammare - sigla assegnata 1-SB
Cupra Marittima - sigla assegnata 2-SB
Pedaso - sigla assegnata 3-SB
Porto S. Giorgio - sigla assegnata 4-SB

Art. 2.

Sono annullate le vecchie sigle attribuite a S. Benedetto del Tronto (1-AN), a Grottammare (3-AN), a Cupra Marittima (4-AN), a Pedaso (5-AN) e a Porto S. Giorgio (6-AN) con decreto ministeriale 18 luglio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1976

Il Ministro: FABBRI

(11853)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Autorizzazione all'esattoria di Modena al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Modena ha chiesto, per la locale esattoria, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto Istituto e per la menzionata esattoria, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonché degli interessi dei contribuenti e preso atto, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, dell'impegno preso dall'Istituto istante a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Modena, quale titolare della locale esattoria, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonché alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(11638)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Istituzione di un centro di raccolta e smistamento di merci che debbono formare oggetto di operazioni doganali presso gli impianti della S.p.a. Magazzini generali dei trafori, in Vercelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta dalla S.p.a. Magazzini generali dei trafori di Vercelli in data 20 ottobre 1975;

Considerato che la suddetta società ha la disponibilità di un'area e di un complesso di impianti siti in Vercelli, via Baranzato n. 1;

Considerato altresì che presso i predetti impianti è stata istituita una sezione doganale, dipendente dalla dogana di Biella giusta quanto risulta dal decreto ministeriale 30 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali dei trafori, corrente in Vercelli, via Baranzato n. 1, è autorizzata a gestire, presso i propri impianti un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

Art. 2.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del predetto centro provvede la omonima sezione doganale Magazzini generali dei trafori S.p.a., alla quale, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, saranno attribuite le relative facoltà dalla competente circoscrizione doganale di Novara.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(11637)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moncalvi S.p.a., in Pavia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, gia stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Moncalvi S.p.a. di Pavia, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 33.814 di cui al modello *B*-Import n. 5143920 rilasciato in data 17 ottobre 1975 dalla Banca nazionale del lavoro di Pavia, per l'importazione di un escavatore-pala IBC-3C di origine Regno Unito e provenienza Regno Unito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pavia il 29 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di dodici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 570043 del 19 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto tale ritardo è stato giustificato con motivazione di carattere aziendale, relativo a mancanza di spazio nei magazzini della ditta italiana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moncalvi S.p.a. di Pavia, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Pavia, nella misura del 5 % di D.M. 33.814 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(11856)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Co.Ge.Dis., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Co.Ge.Dis. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 174.895 di cui al mod. *B*-Import n. 3986566 rilasciato in data 4 luglio 1975 dalla Banque de Suez-Italia di Milano, per l'importazione di una partita di 20.000 accendini ricaricabili di origine Francia e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 25 settembre 1975, 16 ottobre 1975 ed il 12 dicembre 1975 con un ritardo, compreso tra cinquantatre e centotrentuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 971835 del 14 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzata da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata della ditta Co.Ge.Dis. di Milano, mediante fidejussione della Banque de Suez-Italia di Milano, nella misura del 5 % di F.F. 174.895 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(11858)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ducceschi Marino, in Galleria Tettuccio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Ducceschi Marino di Galleria Tettuccio, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 50.000 di cui al mod. *B*-Import n. 2239305 rilasciato in data 7 marzo 1972 dalla Banca nazionale del lavoro di Lucca, per l'importazione di una partita di oggetti vari di origine Francia e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 6 luglio 1972 con un ritardo, quindi, di novantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 98751 del 18 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo sarebbe stato determinato da difficoltà connesse alle operazioni d'imballaggio secondo quanto dichiarato dalla ditta senza produrre alcuna documentazione al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ducceschi Marino di Galleria Tettuccio, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Lucca, nella misura del 5% di F.F. 50.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(11859)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Approvazione di condizioni di polizza e di un'opzione al termine del differimento, presentate dalla rappresentanza per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni Assurances générales de France vie, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni Assurances générales de France vie, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di un'opzione al termine del differimento e di nuove condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente opzione al termine del differimento e le sottoindicate condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione Assurances générales de France vie, con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite da contratti con adeguamento automatico;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 22 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11901)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera della giunta provinciale di Pesaro e Urbino n. 2020, protocollo 5944 del 21 maggio 1976, esaminata senza rilievi dal C.C.R.M. del 16 giugno 1976, n. 11586, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 25 « Panoramica dell'Ardizio »;

Vista la relazione del genio civile di Pesaro n. 6788 del 15 luglio 1976;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato tecnico circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 25 « Panoramica dell'Ardizio », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », oppure, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT. n. 7000 dall'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di « identificazione strade » di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT. n. 13450, dell'11 settembre 1966).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza; fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(11839)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1976.

Trasferimento della sede legale della società « FIDAT - Fiduciaria di amministrazione e di revisione, soc. a r. l. », in Palermo, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1954, con il quale la società « FIDAT - Fiduciaria di amministrazione e revisione, soc. a r.l. », con sede in Palermo, è

stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 25 maggio 1976, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Milano, nonché la comunicazione-istanza recante stessa data;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 15 gennaio 1954, concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « FIDAT - Fiduciaria di amministrazione e revisione » per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi « Milano » anziché « Palermo ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(11801)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1976.

Modificazione della denominazione sociale della società « Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1947, con il quale la « Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 30 maggio 1972, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Euramerica fiduciaria e di revisione - Società per azioni », nonché la successiva comunicazione-istanza del 13 maggio 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della « Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni » è modificata in « Euramerica fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Roma.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 5 febbraio 1947 si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(11800)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° ottobre 1976.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Giordania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Giordania sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1976:

Marè Mauro, notaio residente nel comune di Ferentino (distretto notarile di Frosinone), è trasferito nel comune di Segni (distretto notarile di Roma).

(11920)

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1976:

Gattuso Roberto, notaio residente nel comune di Pozzallo (distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica), è trasferito nella sede di Ragusa.

(11921)

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1976:

Iacono Giuseppe, notaio residente nel comune di Pesaro, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina.

Farano Raffaello, notaio residente nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina.

Musto Francesco, notaio residente nel comune di Casal di Principe, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, e trasferito nel comune di Aversa, stesso distretto notarile.

Arturo Antonio Pasquale, notaio residente nel comune di Ivrea, è trasferito nel comune di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Giuliani Umberto, notaio in Laurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Agropoli, stesso distretto notarile.

Tufani Maurizio, notaio residente nel comune di Arcevia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Frosinone.

Carusillo Lorenzo, notaio residente nel comune di Ascoli Satriano, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia.

(11922)

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1976:

del Genio Vincenzo, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Napoli.

del Genio Vincenzo, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, e trasferito nel comune di Mugnano di Napoli, distretto notarile di Napoli.

del Genio Vincenzo, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli.

Vanacore Francesco, notaio residente nel comune di Nocera Superiore, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli.

Pensato Luigi Nicola, notaio residente nel comune di Cividale del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari.

Pensato Luigi Nicola, notaio residente nel comune di Cividale del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani.

Buoso Ermete, notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Spresiano, distretto notarile di Treviso.

Buoso Ermete, notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Venezia.

(11923)

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1976:

Monizio Sergio, notaio residente nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna.

Baracchi Roberto, notaio residente nel comune di Occhiobello, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna.

Cascino Vincenzo Fulvio, notaio residente nel comune di Collesano, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo.

Tarsia Eugenio, notaio residente nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Orvieto, distretto notarile di Terni.

Pantano Armando, notaio residente nel comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza.

(11924)

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1976:

Sala Franco, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Salvo Giuseppe, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Riccvuti Adele, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Carugati Salvatore, notaio residente nel comune di Ornavasso, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano.

Scotti Galletta Maria, notaio residente nel comune di Latronico, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Sant'Arcangelo, stesso distretto notarile.

(11925)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1976, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 318.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3267/M)

Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.588.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3232/M)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1976, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 69.418.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3270/M)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Buggiano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3231/M)

Autorizzazione al comune di Agna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Agna (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3233/M)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Varese Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso. ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3234/M)

Autorizzazione al comune di Ceranesi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Ceranesi (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3235/M)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3236/M)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.588.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3237/M)

Autorizzazione al comune di Gadesco Pieve Delmona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Gadesco Pieve Delmona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura. del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3238/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3239/M)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3240/M)

Autorizzazione al comune di Pedavena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Pedavena (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3241/M)

Autorizzazione al comune di Ospitale di Cadore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Ospitale di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3242/M)

Autorizzazione al comune di Oviglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Oviglio (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3243/M)

Autorizzazione alla provincia di Milano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, la provincia di Milano viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3268/M)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Tula (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 42.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3244/M)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 48.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3245/M)

Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di San Nicolò d'Arcidano (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3247/M)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Abbasanta (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3248/M)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3249/M)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 29.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3250/M)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3251/M)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Villamassargia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3252/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3253/M)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 202.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3254/M)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 478.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3255/M)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 125.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3256/M)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3257/M)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3258/M)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3259/M)

Autorizzazione al comune di Assemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Assemini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3260/M)

Autorizzazione al comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Serri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3261/M)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3262/M)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3263/M)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3264/M)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3265/M)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 48.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3266/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 16 aprile 1976, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 42.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3295 della *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976.

(3269/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(Opera Sila)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pedace (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 768 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950, supplemento ordinario), nei confronti della ditta Piscitelli Francesco fu Gabriele e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila (ora Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria) è determinata in L. 7.050.968 (lire settemilionicinquantamilanovecentosessantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 3.915.000 già liquidato con decreto ministeriale 31 agosto 1957, n. 3109/1013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 19 novembre 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Liquidazione di indennità di espropriazione relativa a terreni a vecchio catasto, ricadenti nei territori di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e al decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 68 (art. 4 legge 15 marzo 1956, n. 156)

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITA' DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	9	—	Pascolo	III	11.21.70	235,56	400	94.224
	11	—	Pascolo	III	5.75.80	120,92	400	48.368
	12	—	Seminativo irriguo	III	2.45.10	379,91	365	138.667
	28	—	Pascolo	III	32.26.50	677,57	400	271.028
	29	—	Seminativo	II	13.63.20	1.704,00	305	519.720
	30	—	Seminativo	II	3.69.00	461,25	305	140.681
	31	—	Seminativo	III	1.04.30	62,58	315	19.713
24	3	—	Seminativo	II	6.71.90	403,14	315	126.989
	4	—	Pascolo	III	39.87.40	837,35	400	334.940
	12	—	Seminativo	II	11.65.70	1.457,13	305	444.425
	13	—	Seminativo	III	3.65.10	219,06	315	69.004
	14	—	Seminativo	II	0.19.90	24,87	305	7.585
	15	—	Seminativo irriguo	III	2.57.00	398,35	365	145.398
	16	—	Seminativo	II	1.77.80	222,25	305	67.786
	30	—	Seminativo irriguo	III	4.72.10	731,76	365	267.092
18	15	—	Seminativo irriguo	III	1.78.60	276,83	365	101.043
19	30	—	Seminativo irriguo	III	1.64.60	255,13	365	93.122
	33	—	Seminativo irriguo	III	0.61.20	94,86	365	34.624
	35	—	Pascolo	I	0.99.40	99,40	340	33.796
	38	—	Seminativo irriguo	III	0.04.70	7,29	365	2.661
	39	—	Seminativo irriguo	II	2.74.20	685,50	355	243.352
25	33	—	Seminativo irriguo	III	4.47.90	694,25	365	253.401
	34	—	Fabbricato rurale	—	0.07.70	—	—	—
	31	—	Pascolo	I	0.19.10	19,10	340	6.494
19	9	—	Seminativo	III	4.37.90	262,74	315	82.763
	10	—	Pascolo	III	3.89.50	81,80	400	32.720
	14	—	Pascolo	II	3.07.80	129,27	380	49.123
	15	—	Pascolo	III	50.01.80	1.050,38	400	420.152
	24	—	Pascolo	III	1.65.70	34,80	400	13.920
	25	—	Pascolo	III	3.67.60	77,20	400	30.880
	26	—	Pascolo	III	0.03.60	0,75	400	300
	27	—	Seminativo irriguo	III	3.49.30	541,42	365	197.618
	28	—	Seminativo irriguo	III	0.10.50	16,27	365	5.939
	29	—	Seminativo irriguo	III	0.41.60	64,48	365	23.535
19	31	—	Seminativo	III	1.52.00	91,20	315	28.728
	32	—	Seminativo irriguo	III	1.95.20	302,56	365	110.434
	36	—	Seminativo	II	6.73.60	842,00	305	256.810
	40	—	Seminativo irriguo	III	1.67.30	259,31	365	94.648
25	35	—	Fabbricato rurale	—	0.14.30	—	—	—
	36	—	Seminativo irriguo	III	1.01.00	156,55	365	57.141
18	4	—	Pascolo	III	2.07.80	43,64	400	17.456
	13	—	Seminativo irriguo	III	0.33.30	51,61	365	18.838
	14	—	Fabbricato rurale	—	0.04.80	—	—	—
	2	—	Bosco ceduo	III	10.91.80	371,21	—	219.910
	10	—	Bosco ceduo	III	33.28.80	1.131,80	—	411.640
	5	—	Bosco ceduo	III	49.24.10	1.674,20	—	608.915
	3	—	Bosco ceduo	III	47.63.30	1.619,52	—	589.030
19	18	—	Bosco alto fusto	Un.	11.62.00	395,08	—	265.495
	22	—	Bosco alto fusto	Un.	2.04.80	69,63	—	36.670
	23	—	Bosco alto fusto	Un.	0.39.90	13,57	—	7.140
	34	—	Bosco alto fusto	Un.	0.39.40	13,40	—	7.050
			TOTALI		395.58.60	19.362,45		7.050.968

(11754)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri registrati dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1975

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Officina di produzione	Numero di registrazione
1	*Abathion 200E*	Insetticida	Cyanamid Italia	Catania	8361
2	*Abazan*	Id.	Id.	Id.	8360
3	*Abbocath T18G*	Catetere endovenoso	Abbot	U.S.A.	8298
4	*Abbocath T20G*	Id.	Id.	Id.	8299
5	*Accord*	Disinfettante e detergente civile	Wyandotte	Milano	8144
6	*Actellic Aerosol*	Insetticida	Solplant	Id.	8319
7	*Acti B*	Deterpente-battericida	I.C.O.	Saviano (Napoli)	8419
8	*Actisan*	Disinfettante e deterpente	Metrofa	Castiglione delle Stiviere (Mantova)	8209
9	*Actosin kombi*	Ratticida	Schering	Milano	8330
10	*Acrosol 50*	Disinfettante per ambienti	Brill	Id.	7877
11	*Actophar S*	Disinfettante	Ciba Geigy	Id.	8477
12	*Aghi di gordh 1800*	Dispositivo per infusione	Crinospital	Cremona	8342
13	*Ago fistola 14 ga con set di connessione C.M. 0269*	Ago fistola con set	Travenol	Belgio	8171
14	*Analcool*	Disinfettante	Urep - Chimic	Locate Varesino (Varese)	8366
15	*Anefax HCP*	Insetticida civile e industriale	I.C.O.	Napoli	8314
16	*Antiset fazzoletti*	Fazzoletti disinfettanti	Angiolini	Caronno Pertusella (Varese)	8234
17	*Apparecchio acustico HP8251*	Apparecchio acustico	Philips	Olanda	8057
18	*Apparecchio acustico mod. HP 8126*	Id.	Id.	Id.	8056
19	*Apparecchio acustico mod. KL 6731*	Id.	Id.	Id.	8055
20	*AZ 15 gengidentifricio*	Dentifricio	Pierrel	Milano	8415
21	*Bactofen blu non profumato*	Disinfettante vaginale	Ciba Geigy	Milano-Varese	8309
22	*Baygon meb spray*	Insetticida	Bayer Italia	Milano	8449
23	*Baygon phoxim*	Id.	Id.	Id.	8324
24	*Baythion mosche e zanzare*	Id.	Id.	Id.	8323
25	*Baygon spirali*	Id.	Id.	Id.	8078
26	*Baygon spezial*	Insetticida domestico e civile	Id.	Id.	8142
27	*Baritone*	Apparecchio acustico	Amplifon	Danimarca	8389
28	*Bergamon ferri*	Disinfettante	Bergamon	Roma	8377
29	*Bergamon tintura*	Antisettico	Id.	Id.	8420
30	*Bergatox*	Insetticida	Id.	Id.	8392
31	*Betadine candelette vaginali*	Disinfettante	Chinoin	Milano	8429
32	*Blatta spray*	Insetticida domestico	Tosvar	Cernusco sul Naviglio (Milano)	8072
33	*Bialcol*	Disinfettante	Ciba Geigy	Milano	8450
34	*Bioset 5323*	Deflussore soluz. iniettabili	Mediplast	Ripalta Cremasca (Cremona)	8300
35	*Bioset 2423*	Deflussore in plastica per sol.	Id.	Id.	8289
36	*Bioset 4323*	Deflussore per sol. iniettabili	Id.	Id.	8288
37	*Bloom*	Insetticida	Dier	Villa Bartolomea (Verona)	8367
38	*Bo - Gum*	Gomma disinfettante	Difme	Torino	8190
39	*Bolfo Collare*	Collare antiparassitario	Bayer Italia	Milano	8374
40	*Bonaqua Q*	Disinf per industria alimentari	Banckiser	Bolzano	8040
41	*Brill casa liquido disinf.*	Disinfettante	Brill	Milano	7968
42	*Brumolin FF*	Rodenticida	Ammon Fitochimica	Dusseldorf	8021
43	*Butterfly int. 19G - 21G*	Apparato in plastica	Abbot	Aprilia	8453
44	*Canfora killing tarmicida spray*	Insetticida	Farmol-Safca	Bergamo	8482
45	*Catetere a stiletto pediatrico V 4901*	Catetere	Don Baxter	Trieste	8520
46	*Catetere a stiletto V4900*	Catetere in plastica	Id.	Id.	8519

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Officina di produzione	Numero di registrazione
47	*Cateteri ombelicali K-15 e K-16 per trasfusioni*	Cateteri in plastica	Pharmaseal	U.S.A.	8340
48	*Cetolina*	Disinfettante domestico	Fitocosmetica	Roma	8359
49	*Citroen colgar*	Disinfettante	Betagamma	Id.	8385
50	*Citrosterix*	Id.	Antipiol	Torino	8448
51	*Clarifier*	Apparecchio acustico	Amplifon	Minnesota - U.S.A.	8388
52	*Clean*	Disinfettante	Scam	Modena	8320
53	*Comet due*	Pomata germicida	Comet	Torino	8100
54	*Comet 4 gel vaginale*	Gel antisettico	Id.	Id.	8091
55	*Comet 3 soluzione vaginale* . .	Soluzione vaginale	Id.	Id.	8094
56	*Comet sette crema*	Crema disinfettante	Id.	Id.	8102
57	*Comet uno soluzione* .	Soluzione germicida	Id.	Id.	8101
58	*Compressor mercury* .	Apparecchio acustico	Mercury	Inghilterra	8003
59	*Corimbo poli spray* .	Disinfettante igienico	Poli	Milano	8118
60	*Corimbo poli dry* .	Id.	Id.	Id.	8120
61	*Corimbo poli stick* .	Sapone disinfettante	Id.	Id.	8117
62	*Corimbo poli stick deodor. dry*	Disinfettante	Id.	Id.	8124
63	*Cresolan*	Disinfettante liquido	Scam	Modena	8132
64	*Cristalli profumati*	Tarmicida	Stanhome	U.S.A.	8145
65	*Crusade due*	Antisettico	Johnson Wax	Olanda	8455
66	*DC-450 sacca doppia con CPD* .	Sacca di plastica	Terumo Italia	Tokyo	8343
67	*DDT 50 polvere*	Insetticida	Metrofa	Caravaggio (BG)	8223
68	*Defluset C*	Raccordo per flebo	Inpharplast	Mantova	8241
69	*Defluset NT 73*	Deflussore	Id.	Id.	8357
70	*Demor Towel* . . .	Salvietta disinfettante	Betagamma	Roma	8372
71	*Deflufat art. 0100*	Deflussore	Plasti Medical	Rovigo	8356
72	*Dermallumina crema* .	Crema disinfettante	Cifa	Torino	8174
73	*Dierform*	Disinfettante	Dier	Verona	8481
74	*Diersan*	Id.	Id.	Id.	8501
75	*Dimanin liquido* . . .	Id.	Bayer Italia	Milano	8504
76	*Dipal 2*	Disinfettante veterinario	Rohm and Haas	Id.	8081
77	*Dipal 1*	Disinfettante zootecnico	Id.	Id.	8318
78	*Di più spray*	Antibatterico ambientale	Farmacosmici	Como	8333
79	*Dispositivi per travaso Mod. 404*	Deflussore in plastica	Mediplast	Cremona	8259
80	*Dodiform* . . .	Disinfettante	Oridd	Napoli	8074
81	*Drione polvere*	Insetticida	Ammon Fitochimica	Bolzano	8421
82	*Drione spray* . .	Insetticida domestico	Id.	Id.	8020
83	*Elgydium*	Dentifricio	G.P.F.	Parigi	8439
84	*Elgydium*	Colluttorio	Id.	Id.	8440
85	*Elgydium*	Disinfettante cavo orale	Id.	Id.	8201
86	*Enda Bug*	Insetticida domestico	Stanhome	Westfield - U.S.A.	7969
87	*Entomol crema* . .	Insettifugo	Francia	Milano	8411
88	*Entomol lozione* . . .	Id.	Id.	Id.	8412
89	*Emoline*	Dispositivo per somministrazione sangue e derivati	Bellco	Mirandola (Modena)	8262
90	*Ekuba cerotto disinfettante* . .	Cerotto disinfettante	Difmc	Torino	8183
91	*Ekuba colluttorio*	Antisettico disinfettante	Id.	Torino	8063
92	*Ekuba crema*	Id.	Id.	Id.	8067
93	*Ekuba fazzolettini*	Id.	Id.	Id.	8064
94	*Ekuba unguento*	Id.	Id.	Id.	8065
95	*Extensor F/1 - F/2 - F/3 - F/4*	Dispositivo per infusioni epicraniche od in vene	Dasco	Medolla (Modena)	8277
96	*Euroton*	Apparecchio acustico	Amplifon	Eslangen (G. Occ.)	8382
97	*Evagel*	Disinfettante vaginale	Magis	Brescia	8456
98	*Evasen*	Antisettico	Evapharm	Roma	8437
99	*Fadion*	Disinfettante e detergente	Scam	Modena	8327
100	*Farmaspray*	Disinfettante	Pierrel	Capua (Caserta)	8410
101	*FC 73 crema idrosolubile* . . .	Disinfettante vaginale	Farmacosmici	Como	8105
102	*Fidibus spirali zampironi* . . .	Zanzarifugo	Zampironi	Osaka (Giappone)	8362

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Officina di produzione	Numero di registrazione
103	*For - Fora*	Shampoo disinfettante	C.I.F.	Roma	8208
104	*Formichicida spray*	Formichicida	Stanhome	U.S.A.	8109
105	*Formikill*	Insetticida per formiche	Medital	Pomezia	8114
106	*Formocath*	Catetere in plastica	B. Dickinson	New York	8294
107	*Fortan*	Disinfettante e detergente	Scam	Modena	8332
108	*Fosthion*	Insetticida	Apida	Faenza	8229
109	*Fret* 80	Zanzarifugo	Falchieri	Bologna	8363
110	*Gardona IP* 3	Insetticida	Shell Chimica	Genova	8418
111	*Gexam* 50	Id.	Sniacasa	Roma	8470
112	*Gillette scimitar SNC* 1 - 2 - 5 - 10 - 20 *ml.*	Siringhe di plastica	Gillette Italy	Inghilterra	7949
113	*Gineval pH* 5,5	Disinfettante	Sirval	Malnate	8423
114	*Graif*	Insetticida	Dier	Verona	8397
115	*Haemopack*	Sacche in plastica	Don Baxter	Trieste	8458
116	*Hydrobass*	Insetticida	Dier	Verona	8369
117	*Kalform*	Disinfettante	Tandoi	Roma	8071
118	*Klenor*	Id.	I.C.O.	Saviano (Napoli)	8409
119	*Kik liquido*	Insettifugo	Metrofa	Abbiategrasso (Milano)	8443
120	*Kik spray*	Id.	Id.	Bergamo	8444
121	*Kik stick*	Id.	Id.	Milano	8442
122	*K 7*	Disinfettante per ambienti	Kima	Poncarole (Brescia)	8378
123	*K 74 colluttorio*	Colluttorio disinfettante	ATI	Torino	8014
124	*Idro tilco*	Insetticida domestico	Cavallini-Barbieri	Cremona	8000
125	*Indicatore per la pressione venosa centrale Cat. n.* 4338	Apparati in plastica	Pharmaseal	Trieste	8155
126	*Insetticida spitt*	Insetticida	Cesic	Firenze	8464
127	*Iodain*	Disinfettante	Scam	Modena	8139
128	*Iodain D*	Disinfettante e detergente	Id.	Id.	8143
129	*Iodamil*	Disinfettante	Fezzi	Reggio Emilia	8375
130	*Iodocoll*	Colluttorio disinfettante	Pharma	Roma	8215
131	*Iosan CCT*	Disinfettante	Ciba Geigy	Caravaggio (Bergamo)	8478
132	*Iosan superdip*	Disinfettante per la mammella	Id.	Milano	8226
133	*Iodobacter*	Disinfettante	Fezzi	Reggio Emilia	8376
134	*Jodogene*	Id.	Apida	Faenza	8531
135	*Jodio pirrolidone*	Id.	Amsa	Barberino di Mugello (Firenze)	8137
136	*Jodoshampoo*	Disinfettante per capelli	G. Festi	Bologna	8322
137	*Jodolone spray*	Antisettico disinfettante	Difme	Torino	8061
138	*Lavanda fleet*	Disinfettante intimo	Sofar	Milano	8129
139	*Lysoform medical*	Sapone disinfettante	Int. Cosmetic	Id.	8214
140	*Magic EAR*	Apparecchio acustico	Amplifon	Minnesota - U.S.A.	8380
141	*Micocid*	Disinfettante e detergente	Scam	Modena	8228
142	*Mincderm*	Sapone antisettico	Minerva	Castellanza (Varese)	8379
143	*Miniflex* 1301 *short e miniflex* 1300	—	Crinospital	Cremona	8252
144	*Miniset* 23 *C* 0082	Set per infusione venosa	Travenol	Belgio	8172
145	*Miradono* 304 - 306	Dispositivi per prelievo sangue	Dasco	Medolla (Modena)	8282
146	*Miraflebo* 103 - 104 - 104*B* - 104*PVC* - 108*BE*	Dispositivi per somministrazione di soluzioni iniettabili	Id.	Id.	8281
147	*Miraemo* 203/*BE* - 204 - 205 - 206/*BE* - 209	Dispositivi per somministrazione sangue	Id.	Id.	8283
148	*Miriade poli shampoo*	Shampoo disinfettante	Poli	Milano	8079
149	*Mycozol*	Tavolette fumignati fungicide	Merck Sharpe Dohme	Olanda	8317
150	*Mod. S/9-0 Minibone*	Occhiale acustico	Sonit	Milano	8011
151	*Murin super*	Rodenticida	VE-BI	Spinea (Venezia)	7907
152	*Muscadit F.D.*	Insetticida	Sipcam	Milano	8414
153	*Muscalan DD*	Id.	Id.	Id.	8406
154	*Miscasip MD*	Id.	Id.	Id.	8405

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Officina di produzione	Numero di registrazione
155	*Nemosan*	Disinfettante	Nemo	Milano	8428
156	*Neocid vape*	Insettifugo	Metrofa	Id.	8441
157	*Neo oxiacid*	Disinfettante e antibatterico	R. Pagni	Firenze	8408
158	*Neorinoantipiol*	Disinfettante	Antipiol	Torino	8472
159	*Neotox*	Insetticida spray	Apida	Faenza	8236
160	*Noflor*	Disinfettante orale	Farpe	Genova	8136
161	*Norica*	Disinfettante domestico	Ottolenghi	Torino	8149
162	*No-Zan aerosol*	Insetto repellente	Siapa	Roma	8328
163	*Nuvanex*	Insetticida	Ciba Geigy	Caravaggio (Bergamo)	8466
164	*Occhiale acustico a trasmissione ossea mod. S/5-O*	Apparecchio acustico	Sonit	Milano	8053
165	*OCS tavoletta disinfettante* . .	Disinfettante	Minisan Italia	Roma	8337
166	*Omnia septic*	Soluzione disinfettante	S. Lapini	Firenze	8371
167	*Oko tavolette*	Zanzarifugo	Bayer Italia	Como	8407
168	*Oralgum*	Gomma disinfettante	Difme	Torino	8189
169	*Orofagin colluttorio*	Disinfettante	Magis	Brescia	8459
170	*Ottodont*	Dentifricio disinfettante	Ottolenghi	Torino	8031
171	*Petrolsan*	Disinfettante	Scam	Modena	8185
172	*Piastrine Killing*	Zanzaricida	Farmol Safca	Bergamo	8513
173	*Plus*	Apparecchio acustico	Amplifon	Danimarca	8390
174	*Prelat*	Antisettico	Bata	Milano	8438
175	*Profigien*	Disinfettante domestico	Deisa	Bologna	8147
176	*Pronto soccorso Afom*	Disinfettante	Afom	Torino	8447
177	*Quammon*	Id.	Scam	Modena	8323
178	*RB/A - RB/5 Tubo per circolazione e restituzione sangue*	Circuito in tubo per circolazione extracorporea	Dasco	Medolla (Modena)	8274
179	*Rodexmide*	Ratticida	I.N.D.I.A.	Padova	7988
180	*Rubinetti a tre vie K75a - K75r - K75ar*	—	Pharmaseal	U.S.A.	8353
181	*Rinorende*	Disinfettante	Rende	Roma	8404
182	*Sacca doppia DA-350*	—	Terumo Italia	Tokyo	8347
183	*Sacca quadrupla QA-450*	—	Id.	Id.	8349
184	*Sacca transfer Bag T-150 - 600 - 1000 - 2000 - 1000Y*	—	Id.	Id.	8345
185	*Sacca tripla TA 350 - TA 450 con ACD*	—	Id.	Id.	8346
186	*Sacca tripla TC-450*	—	Id.	Id.	8348
187	*Sacca U-1700 B e V-3000 B* . . .	—	Id.	Id.	8344
188	*Sanifex*	—	Henkel	Milano	8336
189	*Sacche singole SC 250 - SC 350*	—	Terumo Italia	Tokyo	8350
190	*Sacche singole SA 250 - 350 - 450*	Sacca in plastica	Id.	Id.	8358
191	*Schetlios*	Dentifricio	Cariestop	Perugia	8445
192	*Set C 2223*	Set in plastica per trasferimento di piastrine	Travenol	Belgio	8169
193	*Sexident*	Dentifricio disinfettante	Biagini	Pisa	8035
194	*Shampoo antibatterico*	Disinfettante per capelli	Pierrel Sud	Capua (Caserta)	8416
195	*Silepid*	Disinfettante	Prefarmit	Buccinasco	8207
196	*Siringhe da cc 10 - 5,3 - 2,5* . . .	Siringhe in plastica	Irrad	Modena	8338
197	*Siringa plastipack*	Id.	Becton D.	Milano	8075
198	*Siringhe in plastica 1 - 3 - 5 - 10 cc*	Siringhe sterili	Sterad	Minerbio (Bologna)	8431
199	*Siringhe sherwood monouso* . .	Siringhe	Sherwood medical	Sherwood (Gran Bretagna)	8517
200	*Sorbocetil*	Colluttorio disinfettante	Isuardi	Imperia	8370
201	*SP200 - SP200/3 - SP200/B - SP/B3 - SP200 ped. - SP200/F-1 - SP200/F-2 - SP101 - SP103*	Tubature per trasporto sangue dal paziente al dializzatore durante emodialisi	Dasco	Medolla (Modena)	8284
202	*SP201 in RB5 - SP201/B - SP201/B3 - SP201/P - SP201/BP - SP 102/T - SP104*	Linee venose per emodialisi	Id.	Id.	8285
203	*Sterifood*	Sterilizzante	Minisan Italia	Roma	8125
204	*Sterox*	Colluttorio disinfettante	Granelli	Milano	8138

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Officina di produzione	Numero di registrazione
205	*Striptox*	Insetticida	Siapa	Roma	8422
206	*Superpurigamma* . . .	Apparecchio acustico	Mercury	Barcellona (Spagna)	8391
207	*Tabard spray antitarme* .	Insetticida	Shell Chimica	Bergamo	8308
208	*Tarmicida stanhome* . .	Deodorante	Stanhome	U.S.A.	8146
209	*Taro crema* .	Crema vaginale	Farmacosmici	Como	8093
210	*Taro foam* .	Schiuma vaginale spray disinf.	Id.	Id.	8092
211	*Thioxan* .	Disinfettante	I.C.O.	Saviano (Napoli)	8426
212	*Tilcotarm*	Tarmicida	Lincon italiana	Melegnano (Milano)	7870
213	*Towelcid*	Salviette disinfettanti	Pharco	Roma	8047
214	*Transfer* 403 - 404 . .	Dispositivo per travaso plasma	Dasco	Medolla (Modena)	8265
215	*Tryplosan*	Disinfettante per lavatrici	Henkel italiana	Germania	8502
216	*Tse tse spray* .	Insetticida domestico	Tosvar	Cerusco sul Naviglio (Milano)	8073
217	*Tubi prolungamento K50a - K50 La - K50r - K50Lr*	—	Pharmaseal	Trieste	8352
218	*Uny*	Disinfettanti per ambienti	Unispray	Cologno Monzese (Milano)	8015
219	*Vagidone*	Disinfettante vaginale	Benvegna	Palermo	8133
220	*Vedette*	Insetticida aerosol	Gelmini	Parma	8199
221	*Venoset* 78	Dispositivo somm.ne endov.	Abbot	U.S.A.	8297
222	*Venotube (Twin site)* .	Raccordo per somm.ne endov.	Id.	Id.	8295
223	*V*-300	Tubo con gocciolatoio e filtro	Lab. Baxter	Trieste	8247
224	*V*-310 . . .	Id.	Id.	Id.	8245
225	*Vesfene 2 D* .	Sapone battericida	Vestal Chim. It.	Id.	8044
226	*Wemipur* .	Sapone liquido battericida	Wemi	Milano	8364
227	*Wescodyne*	Disinfettante	Ciba Geigy	Id.	8479
228	*Zak*	Insetticida	Dier	Villa Bartolomea (Verona)	8368
229	*Zamno* .	Id.	Id.	Id.	8387
230	*Zanzalt*	Insettorepellente	Caber	Ravenna	8306
231	*Zanzalt crema fluida* .	Id.	Id.	Id.	8304
232	*Zanzalt lozione* . . .	Lozione insettorepellente	Id.	Id.	8335
233	*Zanzalt spray* . .	Insettorepellente	Id.	Id.	8303
234	*Zanzalt stick* . .	Id.	Id.	Id.	8305
235	*Zig zag l'insetti via* .	Id.	Deisa	Bologna	7924

(11455)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 giugno 1976, concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 agosto 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 10, primo comma, dove è scritto: « di cui all'art. 8 », leggasi: « di cui all'art. 3 »;

all'art. 10, secondo comma, dove è scritto: « stabilito dallo art. 6 », leggasi: « stabilito dall'art. 5 »;

all'art. 10, terzo comma, dove è scritto: « disposto dall'articolo 8 », leggasi: « disposto dall'art. 4 »;

all'art. 16, primo comma, dove è scritto: « nel successivo art. 17 », leggasi: « nel successivo art. 18 »;

all'art. 17, primo comma, dove è scritto: «la regolare tenuta dei registri di cui all'art. 11 », leggasi: « la regolare tenuta dei registri di cui agli articoli 6 e 11 ».

(11842)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (cattedra di malattie dell'apparato digerente).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di malattie dell'apparato digerente) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11862)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Dante Feliciati, nato a Capua il 24 febbraio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 20 luglio 1968

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11645)

La dott.ssa Cattaneo Carla, nata a Pavia il 21 luglio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Pavia il 26 ottobre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11646)

Il dott Cardaci Maurizio, nato a Palermo il 16 giugno 1951, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Palermo il 22 giugno 1973.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11647)

Il dott. Berbenni Emilio, nato a Bormio (Sondrio) il 24 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 7 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11648)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 2 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,80	865,80	863,40	865,80	865,85	865,80	866 —	865,80	865,80	865,80
Dollaro canadese	889,90	889,90	889,50	889,90	889,80	889,85	889,95	889,90	889,90	889,90
Franco svizzero	354,85	354,85	354,45	354,85	354,85	354,85	355 —	354,85	354,85	354,85
Corona danese	146,60	146,60	147 —	146,60	146,60	146,60	146,83	146,60	146,60	146,60
Corona norvegese	164,05	164,05	163,50	164,05	163,98	164,05	164,10	164,05	164,05	164,05
Corona svedese	205,50	205,50	205 —	205,50	205,35	205,40	205,60	205,50	205,50	205,50
Fiorino olandese	343,84	343,84	343,25	343,84	343,65	343,80	343,90	343,84	343,84	343,85
Franco belga	23,42	23,42	23,43	23,42	23,43	23,40	23,45	23,42	23,42	23,40
Franco francese	173,41	173,41	172,80	173,41	173,35	173,40	173,62	173,41	173,41	173,40
Lira sterlina	1377 —	1377 —	1388 —	1377 —	1376,25	1376,95	1377,75	1377 —	1377 —	1377 —
Marco germanico	359,35	359,35	359,75	359,35	359,40	359,30	359,55	359,35	359,35	359,35
Scellino austriaco	50,605	50,605	50,60	50,605	50,60	50,60	50,63	50,605	50,675	50,60
Escudo portoghese	27,575	27,575	27,55	27,575	27,70	27,55	27,57	27,575	27,575	27,57
Peseta spagnola	12,685	12,685	12,66	12,685	12,70	12,68	12,69	12,685	12,685	12,68
Yen giapponese	2,93	2,93	2,95	2,93	2,92	2,93	2,925	2,93	2,93	2,93

Media dei titoli del 2 novembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	92,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,225
» 5 % (Città di Trieste)	90,475
» 5 % (Beni esteri)	88,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,425
» 5,50 % » » 1968-83	77,425
» 5,50 % » » 1969-84	78,475
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,700
» poliennali 7 % 1978	90,200
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,200
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,375
» » 9 % 1980	88,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,90
Dollaro canadese	889,925
Franco svizzero	354,925
Corona danese	146,715
Corona norvegese	164,075
Corona svedese	205,55
Fiorino olandese	343,87
Franco belga	23,435
Franco francese	173,515
Lira sterlina	1377,375
Marco germanico	359,45
Scellino austriaco	50,617
Escudo portoghese	27,565
Peseta spagnola	12,687
Yen giapponese	2,927

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Monterenzio

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1976, numero 2564 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3315/3177 nella seduta del 29 settembre 1976), è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Monterenzio (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 24 giugno 1974, n. 85 e 25 giugno 1974, n. 86.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11715)

Approvazione del piano di zona del comune di Bagnara di Romagna

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1976, numero 2561 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3312/3224 nella seduta del 29 settembre 1976), è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Bagnara di Romagna (Ravenna) adottato con deliberazione consiliare 27 dicembre 1974, n. 65.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11716)

Approvazione del piano di zona del comune di Castelvetro di Modena

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1976, numero 2556 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 3307/3211 nella seduta del 29 settembre 1976), è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelvetro di Modena (Modena) adottato con deliberazione consiliare 22 gennaio 1974, n. 1 e 2 aprile 1975, n. 41.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11717)

Approvazione del piano di zona del comune di Calderara di Reno

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1976, numero 2549 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 3301/3157 nella seduta del 28 settembre 1976), è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Calderara di Reno (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 28 aprile 1975, n. 122.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11718)

Variante al piano di zona del comune di Poggio Renatico

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1976, numero 2563 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 3314/3225 nella seduta del 29 settembre 1976), è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Poggio Renatico (Ferrara) adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 giugno 1974, n. 46.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11719)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 19 ottobre 1976 il decreto ministeriale 24 settembre 1976, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(11845)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 18 ottobre 1976 il decreto ministeriale 30 settembre 1976, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(11846)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 18 ottobre 1976 il decreto ministeriale 30 settembre 1976, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(11847)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 78 Istruzione, foglio n. 71, avranno luogo nei giorni 23, 24, 25 novembre 1976, con inizio alle ore 9, presso l'orto botanico, via Archirafi n. 38, Palermo.

(12001)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(12006)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *A*);

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(11963)

OSPEDALE DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

tre posti di assistente di chirurgia generale;

cinque posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(12007)

OSPEDALE « DE LUCA E ROSSANO » DI VICO EQUENSE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(11965)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(11947)

OSPEDALE « M. VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di assistenza neonatale;
un posto di assistente della degenza medica temporanea;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di lungodegenti;
tre posti di assistente della guardia medico-chirurgica permanente per soccorsi d'urgenza;
due posti di farmacista collaboratore per la farmacia esterna dell'ospedale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(11967)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Bari:

un posto di aiuto e due posti di assistente di emodialisi; un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale, tutti addetti alla divisione di chirurgia generale degli organi artificiali e servizio di emodialisi;
un posto di ispettore sanitario.

Sede di Molfetta:

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di neurologia addetti alla divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(11968)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(11973)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(11974)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(11969)

OSPEDALE CIVILE « I. TORALDO » DI TROPEA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(11946)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorso a nove posti di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a nove posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(11966)

OSPEDALE « ROSA LIBRI » DI GREVE IN CHIANTI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Greve in Chianti (Firenze).

(11970)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(11971)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario presso la direzione sanitaria;

un posto di aiuto del secondo servizio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente della clinica di malattie nervose e mentali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(11972)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Avviso di rettifica

L'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 15 ottobre 1976, è rettificato nel senso che il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del 25 novembre 1976 e non alle ore 12 del 15 novembre 1976.

(11964)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1976, n. **45.**

Autorizzazione di spesa per opere stradali di interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi in capitale per opere stradali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181 e della legge 9 aprile 1971, n. 167, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000. La spesa suddetta è iscritta al cap. 25.18.51, che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976, con la seguente denominazione: « Contributi in capitale per l'esecuzione di opere stradali ai sensi delle leggi 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 27.27.60 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 (elenco n. 4, partita n. 7).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 settembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 settembre 1976.

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1976, n. **46.**

Prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E ORGANIZZAZIONE

Art. 1.
Finalità

La Regione, in attesa della riforma sanitaria ed in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, promuove, nel quadro della riorganizzazione e della integrazione di servizi sociali e sanitari previsti dalla legge 14 gennaio 1975, n. 2:

a) l'elaborazione di piani regionali per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

b) lo sviluppo di una coscienza sanitaria diffusa in tema di alcoolismo e di tossicodipendenze;

c) lo sviluppo e l'attuazione di iniziative volte alla prevenzione primaria dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, anche mediante il coordinamento degli interventi previsti dalla legge con le altre iniziative regionali per la lotta alle cause di emarginazione e di disadattamento;

d) lo sviluppo, il coordinamento e il controllo delle attività di cura svolte nei normali presidi sociali e sanitari, nonchè delle attività di riabilitazione in favore degli alcoolisti e dei tossicodipendenti;

e) lo sviluppo e l'attuazione di iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento permanenti degli operatori sociali e sanitari necessari in questo settore di attività;

f) la conoscenza ai fini epidemiologici della realtà socio-economica, culturale e sanitaria in relazione ai fenomeni dello alcoolismo e delle tossicodipendenze, da svolgere in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, con i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, con i comitati di quartiere e con le associazioni e gli organismi rappresentativi di forze sociali operanti nel territorio, nonchè la promozione di iniziative per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti alla materia regolata dalla presente legge, anche in collegamento con i centri e gli istituti di ricerca.

Art. 2.

Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite:

a) mediante la delega ai consorzi per i servizi sociali e sanitari di cui alla legge 12 gennaio 1976, n. 2, di tutte le funzioni amministrative, non riservate agli organi regionali;

b) attraverso l'attività degli organi regionali e del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, quale organo consultivo della Regione.

Art. 3.
Funzione di promozione, coordinamento e controllo in materia di alcoolismo e tossicodipendenze

Le funzioni di promozione, di consulenza, di coordinamento e di controllo, attribuite dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai centri medici e di assistenza sociale per le tossicodipendenze, sono svolte direttamente dall'assessorato regionale alla sanità, che si avvale per la loro esecuzione, anche in ambiti intercomprensoriali, dei consorzi per i servizi sociali e sanitari indicati dal piano di cui al successivo art. 9.

A questo fine, i consorzi per i servizi sociali e sanitari indicati dal piano provvedono a:

a) promuovere le iniziative da assumere al livello locale in attuazione della presente legge;

b) prestare opera di consulenza ai presidi socio-sanitari e agli altri enti e istituzioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di alcoolismo e di tossicodipendenza e fornire le informazioni necessarie al personale sociale e sanitario operante nel territorio di competenza;

c) coordinare l'attività dei presidi sanitari per quanto concerne la cura degli stati di alcoolismo e di tossicodipendenza e coordinare ogni altra attività di prevenzione primaria e di riabilitazione, anche in collaborazione con le forze sociali presenti nel territorio, nel quadro degli interventi contro la emarginazione e il disadattamento;

d) valutare con il personale addetto alle varie attività, attraverso riunioni periodiche, l'efficacia dei metodi terapeutici, la capacità di indurre farmacodipendenza dei medicinali e la validità delle iniziative di prevenzione e riabilitazione messe in atto;

e) raccogliere e trasmettere all'assessorato regionale alla sanità i dati relativi alla produzione, alla distribuzione e al commercio delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè i dati relativi alle segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

f) collaborare allo svolgimento di programmi di qualificazione e di aggiornamento permanente in tema di alcoolismo e di tossicodipendenze per il personale dei presidi socio-sanitari, per gli insegnanti e gli educatori, per le forze di polizia e per il personale militare, giudiziario e carcerario.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal personale dei consorzi nel numero e con le qualificazioni professionali richiesti dalle esigenze, secondo le direttive e le indicazioni dell'assessorato regionale alla sanità.

Tale personale è impiegato secondo la necessità e in base agli orari fissati dal consorzio. A completamento dell'orario di servizio, il medesimo personale viene utilizzato presso altri servizi e strutture socio-sanitarie dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari.

Art. 4.
Comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze

E' istituito il comitato regionale per la prevenzione dello alcoolismo e delle tossicodipendenze quale organo consultivo della Regione, presieduto dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, e composto da:

due membri scelti nell'ambito degli organi di gestione dei consorzi per i servizi sociali e sanitari;

sette membri dei consigli di circolo e di istituto della scuola scelti rispettivamente: quattro tra i rappresentanti degli studenti ed uno ciascuno tra i rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente;

quattro membri scelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale in numero di tre per i lavoratori dipendenti e uno per gli imprenditori;

due operatori che svolgono attività di volontariato nel settore dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

un assistente sociale;

un educatore;

un esperto in comunicazioni di massa;

un medico dei servizi sanitari di base, un medico ospedaliero, uno psicologo, uno psichiatra, un sociologo;

un farmacologo;

un esperto in statistica sanitaria;

due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di segretario.

I membri sono nominati dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, sentita la competente commissione consiliare e sono scelti, ove possibile, tra persone aventi una concreta esperienza di studio e di lavoro nel campo dell'alcoolismo, delle tossicodipendenze e del disadattamento soprattutto giovanile.

Fanno inoltre parte del comitato:

un funzionario del Ministero della sanità;

un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;

un funzionario o ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

una ispettrice di polizia;

i presidenti dei tribunali dei minorenni aventi giurisdizione nella Regione;

i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

I membri di cui al precedente comma sono designati dagli organi interessati.

I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il regolamento per il funzionamento del comitato.

Il comitato nella prima riunione elegge il vice-presidente.

Il comitato può articolarsi in sezioni e costituire gruppi di lavoro anche con la partecipazione di esperti estranei alla amministrazione regionale.

La partecipazione alle sedute del comitato e dei relativi gruppi di lavoro è gratuita.

Art. 5.
Funzioni del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze

Il comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze formula pareri, propone interventi e promuove indagini conoscitive, accertamenti ispettivi e svolge attività di consulenza in favore della Regione nella formulazione dei piani regionali per quanto concerne:

l'educazione sanitaria, la diffusione delle informazioni e la formazione degli operatori;

la prevenzione primaria dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, anche in relazione al disadattamento;

i piani di intervento terapeutico;

l'attività di volontariato e di reinserimento sociale;

la rilevazione dei dati e l'analisi epidemiologica;

il collegamento e la collaborazione con le varie istituzioni ed organismi operanti nel settore, ivi compresi quelli scolastici, militari, giudiziari e di polizia.

Art. 6.
Utilizzazione delle associazioni ed istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro

I consorzi per i servizi sociali e sanitari, in applicazione del piano annuale degli interventi di cui al successivo art. 9, possono utilizzare associazioni ed istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro, ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per lo svolgimento di attività di prevenzione e di riabilitazione, con esclusione di ogni attività curativa, nel quadro di programmi generali di lotta all'emarginazione e al disadattamento.

Art. 7.
Attività di volontariato

Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate nell'ambito delle unità locali per i servizi sociali e sanitari e degli enti ausiliari, sotto il coordinamento e la vigilanza del consorzio per i servizi sociali e sanitari.

In particolare, sarà agevolata la partecipazione degli ex alcoolisti e degli ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e di riabilitazione.

Titolo II

LE ATTIVITA'

Art. 8.
Dati statistici ed analisi epidemiologica

L'assessore regionale alla sanità, sentito il comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, coordina ed impartisce norme per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici. Nella raccolta dei dati deve essere rispettato l'anonimato se richiesto, garantendo con opportuni accorgimenti l'esatto riferimento a uno stesso soggetto di tutte le notizie che lo riguardano.

Tutti i presidi e i servizi sanitari e di assistenza sociale, pubblici e privati, e i sanitari esercenti la libera professione sono tenuti a trasmettere agli uffici indicati dalla Regione i dati richiesti, utilizzando gli schemi all'uopo predisposti dallo assessorato regionale alla sanità.

L'assessorato alla sanità redige il piano annuale delle rilevazioni statistiche e delle indagini epidemiologiche, analizza i dati raccolti dai consorzi dei servizi sociali e sanitari, trasmettendoli al comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, cura l'ampia diffusione dei dati stessi e ne riferisce periodicamente al consiglio regionale.

Il comitato regionale può proporre eventuali indagini dirette ad approfondire particolari aspetti dei fenomeni rilevati.

I consorzi possono svolgere, anche di propria iniziativa, ulteriori indagini articolate nel territorio di competenza in collaborazione con le istituzioni e le forze sociali.

Art. 9.
Piano regionale di intervento

Il consiglio regionale approva annualmente, su proposta della giunta regionale, il piano degli interventi da effettuare nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti.

Il piano è formulato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessorato alla sanità, previo parere della competente commissione permanente del consiglio regionale e sentito il comitato regionale di cui al precedente art. 4.

Il piano prevede in particolare:

a) le attività statistiche ed epidemiologiche intese a conoscere il fenomeno dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, ivi comprese le cause socio-ambientali che ne favoriscono l'insorgenza;

b) gli indirizzi generali per le attività di prevenzione primaria, cura e riabilitazione;

c) i consorzi per i servizi sociali e sanitari di cui si avvale la Regione per le finalità indicate al precedente art. 3;

d) i presidi sociali e sanitari da utilizzare per gli interventi terapeutici;

e) le associazioni e istituzioni pubbliche e private non aventi scopo di lucro da utilizzare ai fini delle attività preventive e di riabilitazione e le attività di volontariato da utilizzare nell'ambito delle unità locali per i servizi sociali e sanitari e delle associazioni e istituzioni pubbliche e private;

f) gli interventi finanziari di cui al successivo art. 17.

Obiettivo prioritario del piano degli interventi è l'attivazione e il potenziamento dei servizi pubblici da utilizzare per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze.

A questo fine almeno l'80 per cento dei finanziamenti previsti dal piano annuale degli interventi è destinato alle strutture pubbliche.

Art. 10.
Attività dei consorzi

I consorzi per i servizi sociali e sanitari provvedono, per delega della Regione, a:

a) svolgere gli interventi opportuni per prevenire le condizioni di emarginazione e di disadattamento, che costituiscono le radici sociali del fenomeno dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze e che ne favoriscono l'insorgenza;

b) svolgere azione di educazione sanitaria, in particolare nella scuola, nei luoghi di lavoro e nelle collettività in genere, con la collaborazione degli organi competenti, anche mediante dibattiti, conferenze ed altre iniziative intese a stimolare una coscienza diffusa sulla problematica dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

c) coordinare la cura degli alcoolisti e dei tossicodipendenti;

d) curare la riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti, anche promuovendo la collaborazione della popolazione, e in particolare degli imprenditori e dei lavoratori, per il reinserimento nella società dei soggetti disintossicati;

e) promuovere presso gli organi competenti studi e ricerche sugli effetti nocivi dell'alcool e dei farmaci.

I consorzi formulano proposte per il piano annuale degli interventi e svolgono le predette attività attraverso l'utilizzazione e il coordinamento di servizi e delle strutture socio-sanitarie dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari, avvalendosi, altresì, secondo le indicazioni del piano, delle associazioni ed istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro e delle attività di volontariato.

Art. 11.
Iniziative terapeutiche

Gli alcoolisti ed i tossicodipendenti hanno diritto alle cure gratuite presso i presidi delle unità locali per i servizi sociali e sanitari e presso tutti gli altri presidi sanitari pubblici o convenzionati ubicati nella Regione.

Deve essere garantito, in ogni caso, il diritto alla scelta del luogo di cura, nell'ambito di quelli pubblici o convenzionati.

Le cure vengono effettuate dai normali servizi delle unità locali per i servizi sociali e sanitari nonchè dai presidi ospedalieri ed ambulatoriali, ivi compresi quelli degli enti mutualistici, ad esclusione degli ospedali psichiatrici.

Art. 12.
Collaborazione con altri enti ed organizzazioni

La Regione promuove la collaborazione con le autorità e gli organi collegiali della scuola, con le autorità militari, carcerarie e giudiziarie e con gli organismi preposti al tempo libero, per lo svolgimento di attività comuni nel campo della prevenzione, della cura e della riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti.

La collaborazione con gli enti e gli organismi sopra citati costituisce un aspetto di più ampi programmi di collaborazione concernenti l'educazione sanitaria, con particolare riguardo alla educazione sessuale ai sensi della legge regionale 16 aprile 1976, n. 15, alla prevenzione ed al recupero degli stati di emarginazione e di disadattamento ai sensi delle leggi regionali 9 settembre 1974, n. 62 e 3 febbraio 1976, n. 11, nonchè ad altri eventuali settori di attività di reciproco interesse.

In particolare collabora con:

a) i provveditori agli studi e con gli organi collegiali della scuola nell'opera di educazione sanitaria di cui all'art. 85 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, perchè sia assicurato il diritto all'informazione, all'aggiornamento per gli insegnanti, i genitori e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;

b) le autorità militari alla organizzazione delle attività di informazione e di educazione sanitaria nei confronti dei cittadini che svolgono il servizio militare nel territorio della Regione.

Art. 13.
Coordinamento con l'attività propria delle istituzioni giudiziarie

La Regione promuove la collaborazione con le autorità giudiziarie, carcerarie e con le forze di polizia, assicurando la propria disponibilità ad iniziative aventi per fine:

a) l'analisi approfondita, attraverso discussioni aperte alla partecipazione dei detenuti e degli assistiti, del rapporto che lega il problema della diffusione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze a quello della delinquenza in genere e della delinquenza minorile in particolare;

b) l'educazione sanitaria del personale, dei detenuti e degli assistiti, in materia di alcoolismo e di tossicodipendenza;

c) l'applicazione di tutte le necessarie misure di cura e di riabilitazione nei confronti dei detenuti e degli assistiti in condizione di alcoolismo o di tossicodipendenza.

Art. 14.
Formazione e aggiornamento del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento per tutto il personale che opera, in base alle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge, in contatto con gli alcoolisti e i tossicodipendenti.

Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare e atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

Le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato regionale di cui al precedente art. 5, su proposta dell'assessore alla cultura e all'istruzione professionale, d'intesa con l'assessore alla sanità.

Tali attività vengono organizzate dai consorzi per i servizi sociali e sanitari e comprendono anche l'aggiornamento ed il perfezionamento attraverso seminari, giornate di studio, ricerche ed altre iniziative intese a confrontare, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonchè ad approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il personale.

Art. 15.
Controllo sulla produzione e commercio delle sostanze stupefacenti e psicotrope

Ai fini dell'attuazione dell'art. 65 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, l'assessorato regionale alla sanità provvede al controllo, attraverso i propri uffici anche periferici dei dati relativi alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego delle sostanze comprese nelle tabelle allegate alla legge sopracitata.

L'assessorato regionale alla sanità provvede, altresì, alla elaborazione dei dai relativi alle ricette mediche trattenute dai farmacisti nonchè al controllo dell'esatta osservanza, da parte delle farmacie delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Titolo III
Norme finanziarie

Art. 16.
Finanziamenti

Le attività di cui alla presente legge sono finanziate attraverso:

a) la quota annuale attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

b) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;

c) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

Art. 17.
Erogazioni

La Regione eroga contributi ai consorzi di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, per gli interventi nel campo sociale e sanitario relativi alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti alcoolisti e tossicodipendenti.

A tal fine la Regione adotta un programma pluriennale di interventi nel quadro della programmazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, e annualmente il consiglio regionale, nei termini e con le modalità previste dallo art. 15 della stessa legge, determina il piano di ripartizione dei contributi da destinare per le attività di cui alla presente legge.

La Regione provvede, altresì, a mettere a disposizione dei consorzi espressamente indicati dal piano annuale degli interventi i fondi occorrenti per lo svolgimento, anche in ambito intercomprensoriale, delle attività di cui all'art. 3 della presente legge, nonchè ad erogare agli stessi consorzi contributi *una tantum* quale concorso finanziario alle eventuali spese di primo impianto dei servizi in questione.

I consorzi hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, accompagnato da una relazione tecnico-illustrativa, di dimostrare all'assessorato regionale alla sanità che le somme erogate ai sensi del comma precedente sono state utilizzate per i fini stabiliti.

Il benestare dell'assessorato costituisce condizione necessaria per l'approvazione del conto consuntivo da parte dell'organo regionale di controllo.

La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, esercita la vigilanza sull'attività dei consorzi, ai fini di verificarne la rispondenza ai piani regionali.

Art. 18.
Istituzione del fondo regionale

Con separato provvedimento legislativo si provvederà ad apportare le seguenti variazioni al bilancio per l'esercizio 1976:

a) iscrizione nello stato di previsione dell'entrata nel capitolo relativo alla quota del fondo di cui all'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, con uno stanziamento pari all'ammontare complessivo delle quote del fondo attribuito alla regione Lazio;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa dei correlativi capitoli concernenti rispettivamente l'erogazione di contributi ai consorzi per i servizi sociali e sanitari per interventi nel campo sociale e sanitario concernenti la prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, nel quadro delle attività di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1976, n. 2; le erogazioni ai consorzi per i servizi sociali e sanitari per lo svolgimento, anche in ambito intercomprensoriale, di attività di promozione, di consulenza, di coordinamento e di vigilanza in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze nonchè l'erogazione dei contributi *una tantum* ai consorzi per i servizi sociali e sanitari per le spese di istituzione e di primo impianto del servizio di cui all'art 3 della presente legge.

Norme finali e transitorie

Art. 19.
Delega agli organi di decentramento amministrativo comunale

Le funzioni amministrative attribuite ai consorzi di cui alla presente legge sono delegate da parte dei consorzi medesimi agli organi di decentramento amministrativo comunale, a norma degli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.

Art. 20.
Periodo transitorio

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, indica le unità locali per i servizi sociali e sanitari e, per il consorzio fra il comune e la provincia di Roma, le circoscrizioni amministrative comunali, presso le quali, a cura del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio, devono essere svolte in via provvisoria, in attesa delle indicazioni del piano annuale degli interventi, le attività di cui al precedente art. 3.

Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, fino alla completa attuazione della legge regionale 12 gennaio 1976, n 2, la giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, può finanziare in via transitoria, direttamente gli enti locali eventualmente non ancora consorziati.

Art. 21.

Attività speciali di aggiornamento

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 14, istituisce attività speciali di aggiornamento per gli operatori sociali e sanitari dipendenti da enti locali e da enti ospedalieri e da altri enti pubblici, che saranno necessari per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma del precedente art. 20.

Art. 22.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 settembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 settembre 1976.

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1976, n. 47.

Specificazione nell'ambito della qualifica funzionale di assistente di particolari mansioni e determinazione dei contingenti numerici del personale da adibire a dette mansioni.

(*Pubblicata nel suppl ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'approvazione del provvedimento che determina il numero dei settori, degli uffici e delle relative dotazioni di organico, di cui all'art. 72 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, vengono individuate, nell'ambito della qualifica funzionale di assistente, le mansioni di specializzazione di dattilografo e di perforatore meccanografico.

Il contingente numerico per le suddette mansioni di specializzazione è determinato in trecento unità per gli assistenti-dattilografi e in cinque unità per gli assistenti-perforatori meccanografici.

Art. 2.

Il personale inquadrato nel contingente di cui al precedente articolo è adibito esclusivamente e permanentemente al disimpegno delle mansioni inerenti la rispettiva specializzazione.

L'assistente-dattilografo che abbia per almeno dieci anni disimpegnato mansioni di dattilografia può chiedere di essere adibito in altre mansioni della qualifica funzionale di assistente.

Il provvedimento è adottato dalla giunta regionale nei limiti dei posti vacanti nella qualifica di assistente o nel contingente previsto per la mansione richiesta, secondo l'ordine di una graduatoria che la giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno compilerà, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, sulla base dei seguenti titoli:

a) anzianità effettiva nella qualifica;

b) età;

c) condizioni di salute.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, l'individuazione del personale inquadrato nella qualifica funzionale di assistente da inserire nei contingenti, verrà effettuata con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore al personale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dei seguenti criteri:

1) qualifica rivestita o mansioni effettivamente svolte presso l'ente di provenienza, ovvero in base alle quali è stata disposta l'assunzione in servizio presso la Regione;

2) esercizio di fatto delle relative mansioni presso gli uffici regionali alla data del 30 giugno 1976.

Art. 4.

I posti dei contingenti che, dopo l'individuazione operata ai sensi dell'articolo precedente e salva la riserva di legge a favore delle categorie privilegiate, risultassero non assegnati, sono coperti come segue:

A) per il contingente di assistente-dattilografo:

1) mediante prova pratica cui saranno ammessi i prestatori d'opera che alla data del 30 giugno 1976 risultino direttamente utilizzati dall'amministrazione nella copiatura dei propri atti;

2) mediante espletamento dei concorsi già banditi alla data del 30 giugno 1976;

B) per il contingente di assistente-meccanografo mediante esame-colloquio e prova pratica cui sarà ammesso il personale che alla data del 30 giugno 1976 risulti già adibito in modo esclusivo e permanente presso il centro meccanografico della Regione.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in L. 115.000.000 nell'anno finanziario 1976, si farà fronte con integrazione di pari importo dello stanziamento inscritto al cap. 11.03.01 del bilancio regionale, per lo stesso anno finanziario, ed apportando pari riduzione allo stanziamento inscritto al cap. 17.27.51 (fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 settembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 settembre 1976.

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1976, n. 48.

Finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione del piano socio-sanitario regionale, la Regione provvede al finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendano indispensabili per la funzionalità degli ospedali, con priorità per quelle opere che non beneficiano dei contributi di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni o di quelli comunque previsti da altre leggi dello Stato o della Regione.

Art. 2.

Per accedere ai finanziamenti di cui all'articolo precedente, gli enti ospedalieri devono far pervenire all'assessorato alla sanità, entro il termine previsto per la presentazione dei progetti di bilancio, una apposita richiesta corredata dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente, da una dettagliata relazione tecnico-sanitaria, nella quale siano illustrati i motivi

che rendono indispensabili le opere, dal preventivo di massima della spesa necessaria, nonchè dal parere del competente consorzio per i servizi sociali e sanitari, di cui alla legge 12 gennaio 1976, n. 2.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma precedente, il parere suddetto viene espresso dall'ufficio del medico provinciale.

Art. 3.

La giunta regionale, sulla scorta delle richieste pervenute, entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente articolo approva con propria deliberazione la ripartizione tra gli enti ospedalieri dei fondi indicati al successivo art. 5 per il finanziamento delle opere di cui alla presente legge, tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria di cui all'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7.

La deliberazione suddetta è adottata su proposta dell'assessore alla sanità sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale.

Art. 4.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessorato alla sanità d'intesa con l'assessorato ai lavori pubblici, sentite le competenti commissioni permanenti del consiglio regionale.

A tal fine gli enti ospedalieri devono produrre per il tramite dell'ufficio del genio civile competente per territorio, apposita istanza diretta all'assessorato ai lavori pubblici corredata dalla seguente documentazione:

progetto esecutivo delle opere completo del preventivo di spesa e di tutti gli altri elaborati tecnico-amministrativi;

deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente di approvazione del progetto.

La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo vale quale preventiva autorizzazione alla esecuzione delle opere di cui all'art. 1, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7.

L'erogazione ai singoli enti ospedalieri delle somme attribuite ai sensi del primo comma del presente articolo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su richiesta degli enti medesimi, indirizzata all'assessorato alla sanità e corredata della documentazione idonea a comprovare la regolare esecuzione dei lavori, vistata dall'assessorato ai lavori pubblici, che eserciterà tramite i suoi uffici periferici l'alta sorveglianza sulle opere.

I finanziamenti possono essere corrisposti fino al novantacinque per cento dell'intero ammontare, in unica soluzione, ovvero in corso d'opera mediante acconti in base a stati di avanzamento dei lavori vistati dall'assessorato ai lavori pubblici.

Il rimanente cinque per cento viene corrisposto dopo la omologazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5.

Per far fronte alle spese relative ai finanziamenti di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 dei quali L. 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1976 e L. 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1977.

A tal fine nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1976, è istituito sotto il titolo II - sezione IV - rubrica 17 - categoria XI, il cap. 24.17.21 « Spese per il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendano indispensabili per la funzionalità degli ospedali », con lo stanziamento di L. 2.000.000.000.

Alla spesa di cui al primo comma relativamente all'esercizio 1976 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 27.27.60 (elenco n. 4, partita n. 4).

La spesa di cui al primo comma relativamente all'esercizio 1977 farà carico al capitolo del bilancio di previsione per il suddetto esercizio corrispondente al cap. 24.17.21.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto al rifinanziamento della presente legge con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 6.

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge anche le cliniche universitarie e gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817.

Art. 7.

Per l'esercizio 1976 le domande di finanziamento ai sensi del precedente art. 2 dovranno pervenire, indipendentemente dalla presentazione dei progetti di bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 settembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 settembre 1976.

(11297)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762960)